



Sposati, oppure no. Ma tutti i figli hanno gli stessi diritti

Le regole principali per i figli (nati dentro e fuori dal matrimonio)

1. Tutti i bambini hanno gli stessi diritti
 2. Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio produce effetti anche riguardo ai parenti (nonni, zii...) che diventano parenti anche del bambino
- 
3. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. I nonni possono far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti
 4. Il minore che ha compiuto gli anni 12, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano
 5. Successioni e donazioni identiche per figli naturali e legittimi
 6. Il figlio, anche adottivo, e, in mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti agli alimenti verso il genitore decaduto dalla potestà e possono escluderlo dalla successione
- 
7. Anche per i figli naturali nelle cause in materia di affidamento è competente il tribunale ordinario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento in camera di consiglio. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente
 8. Il giudice, a garanzia degli alimenti e del mantenimento, può imporre al genitore di prestare garanzia, può disporre il sequestro dei beni, può ordinare ai terzi di versare le somme dovute. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
 9. La filiazione al di fuori del matrimonio potrà essere accertata giudizialmente con ogni mezzo idoneo
 10. La presunzione di paternità del marito è estesa rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio. Ridefinita la disciplina del disconoscimento di paternità e del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
- 

Pagina a cura
 DI DEBORA RAVENNA

Figli naturali equiparati in toto ai figli legittimi. È questo il principio attuato dalla legge in materia di riconoscimento dei figli naturali approvata in via definitiva lo scorso 27 novembre: anche i figli nati al di fuori dell'unione matrimoniale, d'ora in poi, potranno godere dei medesimi diritti che spettano a quelli nati nel matrimonio.

Diritto di mantenimento, educazione e assistenza morale dai genitori, di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, di avere lo stesso giudice in caso di separa-

zione dei genitori, diritto di essere ascoltati nei procedimenti che li riguardano, stessi diritti patrimoniali e successori.

La legge modifica il codice civile in modo da eliminare ogni distinzione di status fra i figli: in tutto il codice, le parole «figli legittimi» e «figli naturali», sono sostituite dalla seguente: «figli»; viene dunque sancito espressamente che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

In tal modo, si conferisce finalmente piena attuazione all'art. 30 della Costituzione: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio... La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni

tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima».

Diritti e rapporti con i parenti. Nel definire la nozione di parentela (vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite) il nuovo art. 74 del c.c. precisa che essa riguarda sia la filiazione all'interno del matrimonio, sia al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. In tal modo il minore ha rapporti (personali, patrimoniali, successori) con tutta la famiglia (nonni, zii ecc.) e non solo con i genitori.

Nelle successioni era particolarmente discriminatorio il cosiddetto «diritto di commutazione» che, ai sensi dell'art. 537 del c.c., permetteva ai

figli legittimi di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione ereditaria spettante ai figli naturali che non vi si opponessero.

Venendo meno la distinzione tra figli legittimi e figli naturali anche questa norma non troverà più applicazione. Ancora più significativa la possibilità, anche per i figli nati fuori dal matrimonio, di ereditare da tutti i parenti (fratelli, zii, nonni) e non solo dai genitori.

La legge uniforma il diritto di tutti i figli di ricevere mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale dai genitori, di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Vengono introdotte disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento, così che il giudice possa imporre al genitore obbligato di prestare garanzie personali o reali e, per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine agli obblighi di mantenimento, il giudice potrà disporre il sequestro dei beni dell'obbligato, potrà ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto.

I provvedimenti definiti-

vi costituiranno titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

A decidere è il giudice ordinario. La legge ridimensiona la competenza del tribunale per i minorenni a favore del tribunale ordinario al quale conferisce la competenza per i procedimenti in materia di esercizio della potestà e decadenza della potestà genitoriale qualora sia pendente tra le stesse parti un procedimento di separazione personale, di divorzio ovvero di esercizio della potestà; attribuisce al tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, stabilisce che nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano i procedimenti in camera di consiglio. Viene sancito il diritto del figlio minore di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il procedimento di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio viene modificato; viene stabilita la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi, previa autorizzazione del giudice

avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

La delega. La nuova legge conferisce delega al governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità.

In particolare: verrà ridefinita la disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio possa essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo, l'estensione della «presunzione di paternità» del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio, la ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità. Dovrà essere adeguata la disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio.

Le condizioni di indigenza dei genitori non potranno essere di ostacolo al diritto del minore a restare nella propria famiglia, con previsione della segnalazione ai comuni per ottenere interventi di sostegno tali da consentire al minore di vivere nel proprio nucleo familiare; legittimazione degli ascendenti (nonni) a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

Ciò che conta è la discendenza comune

Una novità importante della legge è l'allargamento della nozione del vincolo di parentela, che legherà le persone unite da una discendenza comune con l'intera famiglia di origine e non più con i soli genitori.

Questa la nuova formulazione dell'art. 74 del codice civile: «La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età...».

L'acquisto dello stato di figlio naturale, si ricorda, si determina o con l'atto di riconoscimento da parte del genitore oppure con la sentenza che definisce

un giudizio. Al fine del riconoscimento si distinguono tre categorie di figli naturali:

- i «figli naturali in senso stretto», ossia nati da genitori non vincolati da alcun rapporto matrimoniale, né tra loro, né con altri;
- i «figli adulterini», nati da genitori almeno uno dei quali è legato da matrimonio con un'altra persona;
- i «figli incestuosi», ossia concepiti da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela, in linea retta all'infinito (padre/madre-figlia/figlio) o, in linea collaterale, nel secondo grado (fratello/sorella) ovvero, un vincolo di affinità in linea retta genero-suocera, nuora-suocero, salvo alcune eccezioni specifiche.

— © Riproduzione riservata — ■